

Regolamento per lo svolgimento di referendum consultivi popolari

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 1

Il referendum consultivo popolare è indetto dal Consiglio Comunale su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.

La consultazione referendaria è indetta dal Consiglio Circostrizionale su questioni di rilevanza circostrizionale.

Art. 2

Non possono essere oggetto di referendum consultivo gli argomenti elencati al punto 4 dell'art. 28 dello Statuto Comunale.

Art. 3

Il referendum consultivo popolare non può aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto.

CAPO II: REFERENDUM COMUNALE

Art. 4

Il referendum consultivo popolare su questioni di rilevanza comunale è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale su richiesta di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori del Comune, o su proposta della Giunta Comunale, dei 4/5 i componenti il Consiglio Comunale, di tre Consigli Circostrizionali.

Art. 5

I promotori della consultazione devono presentare richiesta al Sindaco contenente le motivazioni per le quali si richiede il referendum nonché il testo integrale del quesito proposto.

Art. 6

L'avvio del procedimento del referendum avviene con la autenticazione dei modelli, appositamente predisposti dai presentatori, da parte del Segretario Generale o un suo delegato.

Per adempiere a quanto sopra, i promotori della iniziativa devono presentarsi in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque alla Segreteria Generale del Comune, muniti del rispettivo certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Venezia.

La raccolta delle firme viene effettuata su appositi modelli a stampa che devono essere datati e vidimati per ciascun foglio dal Segretario Generale o da un suo delegato, e deve avvenire in un arco di tempo non superiore a novanta giorni.

Le firme dei sottoscrittori, relativamente ai quali devono essere chiaramente indicati per esteso il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, vanno autenticate nelle forme previste dalla Legge e la certificazione di autenticità, rilasciata dal Segretario Generale o da un suo delegato, può essere anche collettiva, foglio per foglio. In tal caso, oltre alla data nel foglio deve farsi constare il numero delle firme in esso contenuto.

Art. 7

Qualora la proposta di referendum consultivo sia presentata dai componenti del Consiglio Comunale, le sottoscrizioni sono rese alla presenza del Segretario Generale o di un suo delegato.

Le proposte della Giunta Comunale o di almeno tre Consigli Circostrizionali sono presentate mediante apposite deliberazioni.

Art. 8

La proposta formulata secondo le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, corredata dei relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, deve essere presentata alla Segreteria Generale del Comune che ne rilascia ricevuta e la trasmette alla Presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 9

Sull'ammissibilità della proposta, vista sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale in merito alla ritualità della procedura seguita, si pronuncia il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, su relazione del Presidente della Commissione Consiliare competente.

Il presentatore ha facoltà, fino al momento della votazione dell'assemblea, di inoltrare ulteriori memorie e note illustrative.

Art. 10

La deliberazione del Consiglio Comunale che indice il referendum consultivo deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e deve precisare il quesito, espresso in modo sintetico e di facile interpretazione, da rivolgere agli elettori.

Entro novanta giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare, il Sindaco indice il referendum e fissa la data della votazione con propria ordinanza, che deve essere emanata non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

Art. 11

La deliberazione di cui all'art. 10 non può essere adottata dal Consiglio Comunale nel corso dei dodici mesi che precedono la scadenza del suo mandato e dei sei mesi che seguono la prima seduta successiva alla sua rinnovazione.

Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta dei promotori o degli altri titolari dell'iniziativa di cui al precedente art. 4, decorsi tre mesi dalla prima seduta successiva alla rinnovazione del Consiglio stesso.

Art. 12

Nello stesso anno può avere luogo un'unica tornata referendaria. Qualora siano proposti più referendum, questi vengono accorpati.

Art. 13

Per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al DPR 30 Marzo 1957 n° 361 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle previste dalla Legge 25 Maggio 1970 n° 352 così come modificata dalla Legge 22 Maggio 1978 n° 199.

Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nella Legge 4 Aprile 1956 n° 212 così come modificato dalla Legge 14 Aprile 1975 n° 130 e dalla Legge 22 Maggio 1978, n°199.

Art. 14

Il quesito sottoposto a referendum si intende approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli tra quelli validamente espressi.

L'esito della votazione referendaria richiedente atti deliberativi di attuazione è sottoposto al voto del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

Ove intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, il Consiglio Comunale ne indica espressamente i motivi.

CAPO III: CONSULTAZIONE REFERENDARIA CIRCOSCRIZIONALE (di cui al comma 11 dell'art. 28 Statuto Comunale)

Art. 15

È prevista la consultazione referendaria circoscrizionale per le questioni di cui all'art. 28 comma 11 dello Statuto Comunale.

Tale consultazione è promossa su richiesta di almeno il cinque per cento degli elettori della Circoscrizione o su proposta dei 4/5 i componenti del Consiglio Circoscrizionale interessato.

Art. 16

Per la presentazione della richiesta di consultazione referendaria Circoscrizionale e la raccolta delle firme degli elettori della Circoscrizione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 - 6 - 8 del presente regolamento intendendosi sostituiti Sindaco e Segretario Generale con Presidente e Segretario del Consiglio Circoscrizionale.

Art. 17

Il Consiglio Circoscrizionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta con propria deliberazione entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.

Con il medesimo provvedimento, che deve essere approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e inviato al Sindaco non oltre quindici giorni dalla adozione, il Consiglio Circoscrizionale indice la consultazione referendaria circoscrizionale da effettuarsi in una data compresa tra i sessanta e i novanta giorni dal giorno successivo all'approvazione della deliberazione.

Art. 18

Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione quartierale, provvede con propria ordinanza alla nomina delle Commissioni per le operazioni di voto ed alla determinazione dei giorni delle votazioni sulla base del numero degli elettori della Circoscrizione.

Ciascuna Commissione è composta, da n° 5 dipendenti Comunali, uno dei quali con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

Le Commissioni provvedono a tutte le operazioni di voto nonchè allo spoglio delle schede votate.

Alle operazioni di voto e scrutinio possono assistere n. 2 rappresentanti dei cittadini promotori o n. 2 rappresentanti dei Consiglieri Circoscrizionali promotori.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, in esecuzione dell'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 17, provvede a dare notizia alla cittadinanza interessata alla consultazione mediante manifesti e avvisi murali.

Art. 20

Alla votazione possono partecipare tutti i cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione interessata alla consultazione, quindici giorni prima della data fissata per le votazioni.

Per l'esercizio del diritto di voto, i cittadini elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di valido documento d'identità.

Art. 21

Le schede per la consultazione referendaria Circoscrizionale sono predisposte dall'Ufficio Elettorale del Comune di Venezia e devono contenere in modo sintetico e di facile interpretazione il quesito agli elettori.

Il cittadino elettore vota tracciando nella scheda un segno a matita sulla risposta da lui prescelta o comunque sul rettangolo che la contiene.

Art. 22

Il referendum consultivo popolare circoscrizionale è valido quando risulti che abbia votato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 23

Il Consiglio Circoscrizionale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum fatta dall'Ufficio Elettorale Comunale che provvede al controllo delle schede scrutinate, adotta i provvedimenti di competenza.

CAPO IV: NORME FINALI

Art. 24

Non è ammessa altra richiesta di referendum consultivo per la stessa materia prima che sia trascorso un quadriennio dalla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 25

Per tutto quanto non previsto al Capo II° del presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella Legge 25 Maggio 1970 n° 352 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 26

Si applicano anche alla consultazione referendaria circoscrizionale le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, intendendosi sostituito Consiglio Comunale con Consiglio Circoscrizionale.